

REGOLAMENTO WARRANT SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. 2014-2016

1. WARRANT

1.1 In data 4 febbraio 2013 il Consiglio di Amministrazione di Seat Pagine Gialle S.p.A. (la “**Società**” o “**Seat**”) e il Consiglio di Amministrazione di Seat Pagine Gialle Italia S.p.A. (“**Seat PG Italia**”) hanno deliberato di proporre l’ammissione alla procedura di concordato preventivo per garantire continuità aziendale ai sensi dell’art. 160 e ss. del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la “**Legge Fallimentare**”).

Pertanto, in data 6 febbraio 2013, la Società e Seat PG Italia hanno rispettivamente presentato presso il Tribunale di Torino ricorsi c.d. “in bianco”, ai sensi dell’art. 161, sesto comma, della Legge Fallimentare, per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Dopo il deposito da parte della Società e di Seat PG Italia delle rispettive proposte di concordato preventivo, dei piani e dell’ulteriore documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 161 della Legge Fallimentare, il Tribunale di Torino, con provvedimento in data 8-10 luglio 2013, ha dichiarato aperte entrambe le procedure di concordato preventivo (il “**Decreto di Ammissione**”); con il medesimo provvedimento, disposta la riunione delle due procedure, il Tribunale di Torino ha nominato Giudice Delegato la dott.ssa Giovanna Dominici e Commissario Giudiziale il prof. Enrico Laghi di Roma.

In data 26 settembre 2014 si sono tenute in camera di consiglio le udienze ex art. 180 della Legge Fallimentare per il giudizio di omologazione dei concordati preventivi, all’esito delle quali il Tribunale di Torino, con decreti emessi in data 26 settembre e depositati in data 3 ottobre 2014, ha omologato sia il concordato preventivo Seat sia il concordato preventivo Seat PG Italia. La documentazione relativa ai concordati preventivi è a disposizione sul sito *internet* della Società www.seat.it, sezione Investor & Governance/Operazioni straordinarie/Concordato Preventivo.

Le proposte di concordato preventivo formulate da Seat e da Seat PG contemplano, oltre alla fusione per incorporazione della controllata totalitaria Seat PG Italia in Seat (la “**Fusione**”), che è stata eseguita ed ha assunto efficacia a decorrere dal 1° novembre 2014, l’esecuzione di una serie di operazioni straordinarie necessarie, così come la Fusione, per la realizzazione della manovra concordataria. Tali operazioni si sostanziano:

(i) nell’utilizzo integrale delle riserve della Società e nella riduzione del suo capitale sociale, senza annullamento delle azioni in circolazione, in quanto prive di valore nominale, da Euro da Euro 450.265.793,58 a Euro 120.000,00, a copertura di perdite (la “**Riduzione del Capitale**”) (le perdite che residueranno all’esito della Riduzione del Capitale, unitamente al disavanzo di Fusione, risulteranno fronteggiate da riserve e utili di ammontare sufficiente all’integrale attuazione delle operazioni previste dalla proposta concordataria e troveranno ivi adeguata copertura);

(ii) nell’aumento del capitale sociale ordinario di Seat *post* Fusione a fronte dello stralcio (e quindi mediante utilizzazione) dei debiti concorsuali della Società e di Seat PG Italia nei confronti dei creditori finanziari appartenenti alle Classi B e C delle due società (come definite nelle rispettive proposte di concordato), in attuazione delle proposte concordatarie delle due società (l’“**Aumento di Capitale Riservato**”);

(iii) nell’emissione di n. 339.143.137.645 warrant (si veda, tuttavia, *infra* in merito al raggruppamento dei warrant), da assegnare gratuitamente, integralmente ed esclusivamente (oltre che agli attuali Azionisti di risparmio in ottemperanza agli obblighi di legge) agli attuali Azionisti ordinari della Società che sono intervenuti (anche per delega) all’Assemblea straordinaria degli Azionisti riunitasi in data 4 marzo 2014 per l’approvazione delle predette operazioni straordinarie; e

(iv) nel conseguente aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ., per un importo massimo di Euro 100.000,00, riferito al solo valore nominale (cui si aggiungerà il sovrapprezzo che risulterà dovuto), da eseguirsi, mediante emissione di massime n. 3.391.431.376 azioni ordinarie (*post* Raggruppamento, come *infra* definito, e corrispondenti a complessive massime n. 339.143.137.645 azioni ordinarie *ante* Raggruppamento) aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione (le azioni di compendio *post* Raggruppamento le “**Azioni di Compendio**”), destinate esclusivamente e irrevocabilmente al servizio dei warrant e quindi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei warrant (l'“**Aumento di Capitale a Servizio dei Warrant**”).

Nell'ambito delle misure volte a semplificare la gestione amministrativa e di Borsa delle azioni di Seat, nell'interesse degli Azionisti attuali e futuri, è previsto che abbia luogo il raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio attualmente in circolazione, secondo un rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria con godimento regolare ogni n. 100 azioni ordinarie in circolazione dopo l'Aumento di Capitale Riservato e di n. 1 nuova azione di risparmio con godimento regolare ogni n. 100 azioni di risparmio in circolazione (il “**Raggruppamento**”).

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società, riunitasi in data 4 marzo 2014, ha pertanto deliberato l'Aumento di Capitale Riservato, la Riduzione del Capitale, il Raggruppamento, l'emissione dei warrant e l'Aumento di Capitale a Servizio dei Warrant. La predetta delibera ha assunto definitivamente efficacia essendo intervenuta l'omologazione definitiva delle proposte di concordato preventivo di Seat e Seat PG Italia ed essendosi perfezionata la Fusione.

Con delibera del 11 novembre 2014, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di approvare, nell'ambito delle misure volte ad ottenere la quotazione dei warrant e a semplificare la gestione amministrativa e di Borsa dei warrant, il raggruppamento dei warrant nel rapporto di 1 (uno) warrant ogni 100 (cento) da eseguirsi sin dal momento della loro emissione ed assegnazione (il “**Raggruppamento Warrant**”). Pertanto i warrant sono n. 3.391.431.376 (i “**Warrant**”).

1.2 Sulla base di tali delibere i n. 3.391.431.376 Warrant emessi saranno ripartiti, quanto a n. 3.391.288.498 Warrant, fra gli Azionisti ordinari in proporzione al numero di azioni ordinarie (*ante* Raggruppamento) per le quali ciascuno di essi è intervenuto (anche per delega) alla predetta Assemblea e, quanto a n. 142.878 Warrant, tra gli Azionisti di risparmio in proporzione al numero di azioni di risparmio (*ante* Raggruppamento) da ciascuno detenute, ferme restando le operazioni necessarie per la quadratura dell'operazione. La Società metterà a disposizione degli assegnatari dei Warrant un servizio per il trattamento delle eventuali “frazioni”, senza alcun costo o commissione per questo servizio a carico degli assegnatari medesimi.

I portatori dei Warrant (i “**Portatori di Warrant**”) avranno diritto a sottoscrivere, con le modalità e i termini indicati nel presente regolamento (il “**Regolamento**”), n. 1 Azione di Compendio ogni n. ~~4~~ **1.000** Warrant posseduti (il “**Rapporto di Esercizio**”), al prezzo (*strike price*) per ciascuna Azione di Compendio pari ~~alla media dei prezzi di borsa del secondo e terzo venerdì del secondo, terzo e quarto mese di calendario successivi al mese di calendario in cui cadrà la data di esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato (ovvero, nel caso in cui il venerdì applicabile fosse un giorno di borsa chiusa, del primo giorno di borsa aperta successivo), con una maggiorazione del 15% a Euro 4,5~~ (il “**Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni di Compendio**”), salvo quanto previsto al successivo articolo 3 del presente Regolamento. ~~La Società darà comunicazione al mercato del Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni di Compendio entro la fine del giorno di rilevazione dell'ultimo prezzo di borsa rilevante ai fini della determinazione del Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni di Compendio o comunque in tempo utile.~~

1.3 I Warrant sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

1.4 I Warrant sono liberamente trasferibili.

2. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI WARRANT

2.1 I Portatori dei Warrant potranno esercitare il diritto di sottoscrizione delle Azioni di Compendio in base al Rapporto di Esercizio, in qualsiasi momento, a decorrere dal 29 gennaio 2016 e fino al 29 aprile 2016, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 2.5 (il “**Periodo di Esercizio**”).

2.2 Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant sono depositati. L’esercizio dei Warrant avrà effetto entro il 10° (decimo) giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della richiesta; alla data di efficacia dell’esercizio dei Warrant, la Società provvederà ad emettere le Azioni di Compendio, mettendole a disposizione degli aventi diritto per il tramite di Monte Titoli S.p.A..

2.3 Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società trattate in borsa alla data d’efficacia dell’esercizio dei Warrant.

2.4 Il Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni di Compendio dovrà essere integralmente versato all’atto della presentazione delle richieste di sottoscrizione, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.

2.5 L’esercizio dei Warrant sarà sospeso dalla data di convocazione dell’Assemblea degli Azionisti sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare e, comunque, sino al giorno (escluso) dello stacco di dividendi eventualmente deliberati dall’assemblea medesima. In caso di tale sospensione, il Periodo di Esercizio sarà esteso di un numero di giorni pari a quello della sospensione.

2.6 I Warrant che non fossero presentati per l’esercizio entro il termine di scadenza del Periodo di Esercizio (come eventualmente esteso ai sensi del precedente paragrafo 2.5) decadranno, divenendo privi di validità ad ogni effetto.

2.7 All’atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il Portatore di Warrant: (i) prenderà atto che le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d’America; e (ii) dichiarerà di non essere una “*U.S. Person*” come definita ai sensi della “Regulations S”. Nessuna Azione di Compendio sarà attribuita ai Portatori dei Warrant che non soddisferanno le condizioni sopra descritte.

3. DIRITTI DEI PORTATORI DEI WARRANT IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ

3.1 Qualora la Società dovesse dare esecuzione entro il termine di scadenza del Periodo di Esercizio (come eventualmente esteso ai sensi del precedente paragrafo 2.5):

- (a) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri *warrant* validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con *warrant*, il Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni di Compendio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

$$(P_{cum} - P_{ex})$$

nel quale

- Pcum rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali “cum diritto” dell’azione ordinaria Seat registrati nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- Pex rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali “ex diritto” dell’azione ordinaria Seat registrati nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

In nessun caso a seguito dell’applicazione della precedente formula il Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni di Compendio potrà essere incrementato;

- (b) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant e il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Compendio non saranno modificati. All’atto di esercizio dei Warrant saranno assegnate gratuitamente tante azioni ordinarie della Società quante ne sarebbero state assegnate alle Azioni di Compendio esercitando i Warrant prima dell’aumento di capitale gratuito;
- (c) ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant e il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Compendio non saranno modificati;
- (d) al raggruppamento o al frazionamento delle azioni, il rapporto di esercizio sarà modificato mediante decremento/incremento del numero di Azioni di Compendio in relazione a ciascun Warrant, proporzionalmente al rapporto di raggruppamento o frazionamento. In tali casi, per effetto del raggruppamento o frazionamento, il prezzo di sottoscrizione risulterà conseguentemente incrementato o ridotto proporzionalmente;
- (e) a modificazioni delle disposizioni del proprio statuto concernenti la ripartizione degli utili o alla incorporazione di altra società, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant e il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Compendio non saranno modificati;
- (f) a riduzioni del capitale per perdite, con annullamento di azioni, salvo quelle eventualmente possedute dalla Società, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà ridotto proporzionalmente, mentre resterà invariato il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Compendio;
- (g) ad aumenti del capitale a pagamento mediante emissione di azioni con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto, quinto, sesto od ottavo comma cod. civ. (anche al servizio di altri *warrant* validi per la sottoscrizione di azioni della Società ovvero di obbligazioni convertibili o con *warrant*, nei casi in cui sia stato escluso o limitato il diritto di opzione), il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant e il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Compendio non saranno modificati;
- (h) ad operazioni di fusione/scissione in cui la Società non sia la società incorporante/beneficiaria, i diritti dei Portatori dei Warrant (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, le Azioni di Compendio oggetto del diritto di sottoscrizione e/o il rapporto di esercizio) saranno conseguentemente e proporzionalmente modificati, sulla base del rapporto di concambio/assegnazione previsto nell’ambito delle menzionate operazioni di fusione/scissione, in modo tale da attribuire ai portatori di Warrant diritti equivalenti a quelli che gli sarebbero spettati se i Warrant fossero stati esercitati prima dell’operazione di fusione/scissione.

3.2 Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto nel precedente paragrafo 3.1, all'atto dell'esercizio dei Warrant dovesse spettare un numero non intero di Azioni di Compendio, il Portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero (arrotondando all'unità inferiore) e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

3.3 Qualora richieste di esercizio dei Warrant dovessero essere presentate prima della comunicazione dei nuovi prezzi di sottoscrizione ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento, quanto eventualmente versato in più alla presentazione della richiesta, prendendo come base il prezzo di sottoscrizione prima degli eventuali aggiustamenti, verrà restituito al sottoscrittore senza interessi alla data in cui sarà comunicato il nuovo prezzo di sottoscrizione.

3.4 Qualora le azioni della Società siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto, di un'offerta pubblica di scambio, ovvero di un'offerta pubblica di acquisto e scambio che abbia ad oggetto la totalità delle azioni della Società in circolazione alla data di inizio del periodo di adesione ed il cui periodo di adesione termini prima del termine di decadenza di cui al successivo art. 5, ai Portatori dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare i Warrant in tempo utile per poter portare le Azioni di Compendio in adesione a tale offerta, restando inteso che tale facoltà sarà concessa solo a condizione che l'offerente abbia manifestato la volontà di esercitare il diritto di acquisto di cui all'art. 111 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 al ricorrere dei presupposti previsti da tale norma.

4. SOGGETTI INCARICATI

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A..

5. TERMINI DI DECADENZA

Il diritto di conversione dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, entro il termine ultimo del 29 aprile 2016 (come eventualmente esteso ai sensi del precedente paragrafo 2.5).

6. REGIME FISCALE

L'assegnazione e l'esercizio dei Warrant sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile.

7. QUOTAZIONE

La Società provvederà a richiedere a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione dei Warrant alla quotazione ufficiale.

8. VARIE

8.1 Tutte le comunicazioni della Società ai Portatori dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

8.2 Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

8.3 Senza necessità di preventivo assenso dei Portatori dei Warrant, la Società potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie o anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei Portatori dei Warrant.

8.4 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Società e i Portatori dei Warrant in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano, ovvero nel caso in cui il Portatore dei Warrant rivestisse la qualifica di “*consumatore*” ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il Foro di residenza o di domicilio elettivo di quest'ultimo.